



DISCIPLINARE PER LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI NEL CONSIGLIO CAMERALE

Art. 1 OGGETTO

Il presente disciplinare definisce la procedura per la designazione del rappresentante dei liberi professionisti nel Consiglio camerale ai sensi dell'art. 10 della L. 580/1993.

Art. 2 INTERESSATI

Saranno convocati i Presidenti pro tempore degli Ordini e Collegi professionali con sede nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Sassari. Di seguito se ne riporta l'elenco, che potrà essere integrato e modificato in caso di successive variazioni:

- medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Sassari
- medici veterinari della Provincia di Sassari
- farmacisti di Sassari e Olbia-Tempio
- chimici e dei fisici di Sassari
- infermieri, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici infanzia
- della professione di ostetrica della Provincia di Sassari
- tecnici sanitari di radiologia medica
- dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Sassari
- agrotecnici e agrotecnici laureati di Sassari
- architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori delle Province di Sassari e Olbia-Tempio
- avvocati di Tempio Pausania
- Ordine forense di Sassari
- consulenti del lavoro di Sassari
- dottori commercialisti ed esperti contabili di Sassari
- dottori commercialisti ed esperti contabili di Tempio Pausania
- geometri e geometri laureati
- ingegneri di Sassari
- Consiglio notarile distrettuale Sassari, Nuoro e Tempio Pausania
- periti agrari e periti agrari laureati
- periti industriali e periti industriali laureati per le Province di Sassari e Olbia-Tempio
- Tributaristi LAPET.

Art. 3 CONVOCAZIONE

1. I Presidenti degli Ordini e Collegi professionali saranno convocati dal Segretario Generale della Camera di Commercio, almeno 10 giorni prima della seduta con comunicazione recante il giorno, il luogo e l'orario.



2. Le funzioni di coordinatore della riunione sono assunte dal Segretario Generale o da un funzionario da questi delegato.
3. L'Assemblea si riunisce presso la sede camerale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 4

DELIBERAZIONI

1. Per la validità della riunione non è previsto alcun quorum costitutivo: pertanto, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.
2. All'apertura della riunione saranno presentate le candidature; la designazione del rappresentante dei professionisti in seno al Consiglio Camerale avviene con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei consensi dei presenti. Non è ammessa delega di voto. In caso di parità di voti, si procede con una nuova votazione.

Il Segretario Generale comunica al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dall'Assemblea, nei termini previsti dall'art. 8 c. 6 del DM 156/2011.

Art. 5

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente disciplinare è pubblicato all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.